



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 10/17/DSP

ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1, ALLEGATO A DELLA DELIBERA N. 184/13/CONS DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FABRIZIO CASTELLARO/POSTE ITALIANE

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206, recante *“Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003 n. 299”*;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante *“Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale”*;

VISTA l'istanza presentata dal sig. Fabrizio Castellaro per la risoluzione di una controversia con Poste Italiane S.p.A. (di seguito, Poste Italiane o la Società) relativa al servizio postale denominato "Pacco celere internazionale";

VISTA la nota del 3 agosto 2017, con cui è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento;

VISTA la nota del 4 settembre 2017, con cui Poste Italiane ha trasmesso le proprie osservazioni ed ha allegato il verbale di conciliazione intercorso nelle more del procedimento *de quo*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'istanza di definizione della controversia è stata inoltrata all'Autorità in data 3 luglio 2017;

CONSIDERATO che in data 22 agosto 2017 l'istante ha restituito a Poste Italiane il verbale di conciliazione del 25 luglio 2017, sottoscritto per accettazione;

RITENUTA pertanto pienamente soddisfatta la pretesa dell'istante;

DETERMINA

l'archiviazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del "*Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale*" allegato alla delibera n. 184/13/CONS, del procedimento avviato in data 3 luglio 2017 con l'acquisizione dell'istanza del sig. Fabrizio Castellaro, per cessazione della materia del contendere.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2017

Il Direttore
Claudio Lorenzi